

RITARDATI PAGAMENTI PA - Nuove disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti. Recepimento della direttiva late Payments

Roma, 9 Novembre 2012
Confindustria
Fisco, Finanza e Welfare
Il Direttore Elio Schettino

I meccanismi di certificazione e compensazione di cui al DL 185/2008 e al DL 78/2010, attuati con tre diversi decreti MEF del 22 maggio e del 25 giugno 2012 (si rinvia in proposito alla circolare dell'Area Fisco, Finanza e Welfare (FFW) n. 19545 del 18 luglio 2012) sono stati modificati, per migliorarli e risolverne alcune criticità, dall'articolo 13-bis del DL 52/2012 e dall'articolo 3-bis, comma 7 del DL 95/2012.

I decreti attuativi di queste ultime disposizioni sono stati pubblicati in questi giorni. Si tratta in particolare di:

- decreto MEF del 19 ottobre 2012 che modifica il precedente decreto del 25 giugno 2012 sulle modalità di certificazione dei crediti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012);
- decreto MEF del 24 settembre 2012 che modifica il decreto del 22 maggio 2012 sulle modalità di certificazione del credito da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (G.U. n. 256 del 2 novembre 2012);
- decreto MEF del 19 ottobre 2012 recante "Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012). Si ricorda che le modalità di compensazione dei crediti verso Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono disciplinate dal decreto MEF del 25 giugno 2012, commentato con la suddetta circolare FFW n. 19545 del 18 luglio 2012.

Le disposizioni attuate attraverso i decreti sopra richiamati - che come detto modificano i meccanismi di certificazione e compensazione - prevedono in particolare quanto segue:

- il **termine** entro il quale amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nazionali sono obbligati a rilasciare la certificazione è **ridotto da 60 a 30 giorni**. Anche per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale tale termine è ridotto a 30 giorni. Il decreto che disciplina le modalità di certificazione (il sopra richiamato decreto MEF del 25 giugno 2012) prevede infatti che la certificazione va rilasciata da tali enti entro il termine previsto dall'articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008: termine che è stato ridotto a 30 giorni dall'articolo 13-bis, comma 1, del DL 52/2012;
- viene **superato il divieto di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti di Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari**. In particolare ai sensi delle modifiche apportate:
 - è possibile per le Regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari certificare crediti diversi da quelli nei confronti degli enti del SSN;
 - per quanto riguarda i crediti nei confronti di SSN delle suddette Regioni resta fermo il divieto di certificazione, ma viene stabilito che sono fatte salve le certificazioni rilasciate

ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi. Ai sensi di quanto previsto dal sopracitato articolo 13-bis del DL 52/2012, tali certificazioni saranno utilizzabili anche ai fini della compensazione con debiti iscritti a ruolo e ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI;

- con riferimento ai soli crediti verso Regioni, enti locali ed enti del SSN, le **certificazioni di pagamento rilasciate per stati di avanzamento lavori di contratti pubblici di appalto ai sensi del Codice dei contratti pubblici** (articolo 141, comma 2, del DPR 207/2010) sono **equiparate a quelle dell'articolo 9, comma 3-bis del DL 185/2008**, ai fini della cessione dei crediti pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari, nonché per l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalità stabilite dal decreto MISE del 26 giugno 2012 recante "Modifiche e integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- qualora, per crediti superiori a 10mila euro e a seguito delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del DPR 602/1973, nella certificazione venga indicata l'esistenza di debiti iscritti a ruolo, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza;
- il procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica, per il quale si rinvia alla comunicazione FFW del 23 ottobre 2012, viene integrato. In particolare le nuove disposizioni stabiliscono che, qualora le amministrazioni pubbliche (Stato, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali, enti del SSN) non provvedano, entro 30 giorni dalla data di entrata in funzione della piattaforma elettronica (18 ottobre 2012), ad abilitarsi sulla piattaforma stessa, il sistema potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione dei creditori di tali amministrazioni;
- **le imprese creditrici delle amministrazioni pubbliche possono delegare una banca o un intermediario finanziario a gestire per loro conto le attività connesse alla procedura di certificazione** del credito, compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta. Il mandato agli intermediari dovrà essere conferito utilizzando un apposito modello allegato sia al decreto sulla certificazione da parte dello Stato e degli enti pubblici nazionali, sia a quello relativo alla certificazione da parte di Regioni, enti locali, enti del SSN;
- è possibile compensare con debiti iscritti a ruolo anche i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici nazionali. In proposito si rinvia alla circolare FFW n. 19577 dell'8 novembre 2012.

Per tenere conto delle modifiche apportate al meccanismo di certificazione, sono stati modificati i moduli di domanda. In nuovi moduli sono disponibili sul <http://www.tesoro.it/certificazionecrediti>.

In materia di termini di pagamento nelle transazioni commerciali, si segnala infine che il Consiglio dei Ministri ha **approvato, il 31 ottobre scorso, un decreto legislativo che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.**

Il testo del decreto - che attua la delega conferita al Governo con l'articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese) - non è ancora disponibile, ma stando a quanto comunicato dal Governo stesso prevede che, nei rapporti commerciali tra PA e imprese, i termini di pagamento della PA siano di norma di 30 giorni. In casi eccezionali tale termine è elevabile al massimo a 60 giorni.

Il decreto prevede inoltre una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento.

Per quanto riguarda i rapporti tra imprese, il decreto prevede la possibilità di fissare termini superiori a sessanta giorni.

La nuova disciplina si applicherà ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013.

Il testo del decreto legislativo, che è in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà inviato non appena disponibile.

Francesca Brunori

Per informazioni rivolgersi a:

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Brunori Francesca

Telefono: 065903608 | *E-mail:* f.brunori@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Del Vecchio Luca

Telefono: 065903280 | *E-mail:* l.delvecchio@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Santalucia Stefano

Telefono: 065903649 | *E-mail:* s.santalucia@confindustria.it